



COMUNE DI LEFFE

Provincia di Bergamo

VIA PAPA GIOVANNI XXIII N° 8 CAP 24026 Tel. 035-7170700 Fax 035-7170711

Deliberazione n° **44**
del **27/11/2013**

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: GESTIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013:

- **REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 - 20 E 21 DEL 07/06/2013;**
- **RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 12/11/2013;**
- **RICONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU;**
- **APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE PER IL VERSAMENTO TARSU ANNO 2013.**

L'anno **duemilatredici**, il giorno **ventisette** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, presso la Sala Consigliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno regolarmente notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **straordinaria**.

Seduta **aperta**, di **prima** convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CARRARA GIUSEPPE	SI		5	CLIVATI LUIGI		SI
2	GALLIZIOLI MARCO	SI		6	BOSIO GIOVANNI FRANCO	SI	
3	PEZZOLI SANTO	SI		7	SALVOLDI GIOVANNI GIACOMO	SI	
4	CAPPONI ABELE	SI		8	POLI MATTEO	SI	

Totale Presenti: **7**

Totale Assenti: **1**

Assiste Il Segretario Comunale sig. **Dott. Leopoldo Rapisarda**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **Giuseppe Carrara** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco Giuseppe CARRARA che ripercorre l'evoluzione di tutta la materia negli ultimi mesi ed anni e da lettura della tabella delle nuove tariffe;

PREMESSO CHE nel **Comune di LEFFE (BG)** la gestione dei rifiuti urbani, **nell'anno 2012**, veniva effettuata **attraverso l'applicazione dei seguenti prelievi, sia di natura patrimoniale che di natura tributaria:**

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

CHE con le seguenti deliberazioni veniva **disciplinato tale prelievo e determinati i costi del servizio e delle tariffe 2012:**

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 08/11/1996 regolamento tarsu;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 17/05/2012 costi del servizio e tariffe tarsu;

CHE la riscossione 2012 veniva effettuata attraverso la seguente modalità:

- avviso di pagamento tramite concessionario della riscossione Equitalia spa;

TENUTO CONTO CHE con l'**articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201**, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, è **stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2013**, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (**TARES**) con soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

Delle norme transitorie 2013 previste dal **D.L. n. 35 del 8 aprile 2013** "disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della giustizia tributaria" convertito con legge 6 giugno 2013 n. 64, dalle quali risulta in sintesi:

- 1) **NUMERO RATE E SCADENZA STABILITE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE** - la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- 2) **POSSIBILITA' DI UTILIZZARE, PER LE RATE IN ACCONTO, LE STESSE MODALITA' DI PAGAMENTO GIA' UTILIZZATE PER TARSU E TIA AD ECCEZIONE DELL'ULTIMA RATA** - ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013;

- 3) ULTIMA RATA CALCOLATA SULLA BASE DELLE TARIFFE TARES STABILITE PER IL 2013, DALLA QUALE SCOMPUTARE GLI IMPORTI VERSATI IN ACCONTO;
- 4) MAGGIORAZIONE 0,30 EURO/MQ UNICA SOLUZIONE ULTIMA RATA CON MODELLO F/24 O C/C POSTALE DEDICATO VERSATA DIRETTAMENTE ALLO STATO - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;
- 5) NON VIENE APPLICATA LA RIDUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' - non trova applicazione il comma 13-bis del citato articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- 6) NON E' POSSIBILE AUMENTARE LA MAGGIORAZIONE STRANDARD DA PARTE DEI COMUNI - i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c);
- 7) I COMUNI POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI PER LA RISCOSSIONE DEL TRIBUTO DEI SOGGETTI AFFIDATARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Delle norme transitorie 2013 previste da D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 “ Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici” dalle quali risulta in sintesi:

Art. 5 (Disposizioni in materia di TARES)

1. Per l'anno 2013 il comune CON REGOLAMENTO di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 (30/11/2013) per l'approvazione del bilancio di previsione, PUÒ stabilire di applicare LA COMPONENTE del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, DIRETTA ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni;

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «**19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa**

copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio»;

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi;

4. Il comune predispose e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti;

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo;

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia»;

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, **per l'anno 2013 il comune**, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, **può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno.** In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. **Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso;**

ATTESO CHE la maggiorazione di 0,30 euro/mq è versata direttamente allo stato, in unica soluzione, con modello f/24 o c/c postale nazionale - la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201, del 2011;

EVIDENZIATO che è intenzione del Comune di LEFFE (BG) applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente:

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

RITENUTO pertanto opportuno confermare **i costi del servizio come da piano finanziario approvato con deliberazione di Consigli Comunale n. 18 del 07/06/2013 e le relative tariffe TARSU 2013 come da deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2013;**

DATO ATTO

CHE la copertura dei costi è garantita al 100% dai proventi della TARSU tramite l'aumento delle tariffe TARSU approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2013;

CHE sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;

CHE non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, il regolamento le e tariffe TARES precedentemente approvati;

CHE restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili;

CHE resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

VISTO l'art. 8, comma 1, del DECRETO LEGGE N. 102 DEL 31/08/2013, convertito con legge n.124/2013 il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

DELIBERA

1. di applicare LA DEROGA prevista al comma 4-quater, art.5 del D.L. n.102 del 31.08.2013 convertito con Legge n.124 del 28 ottobre 2013, n. 124 (GU Serie Generale n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n.73 note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2013), e stabilire pertanto, per l'anno 2013, di continuare ad applicare il regime di prelievo in vigore nell'anno 2012, e precisamente :

- TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507);

- (5%) ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

- (5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica);

2. DI RATIFICARE E CONTESTUALMENTE APPROVARE LE TARIFFE TARSU 2013 allegate alla presente come da **DELIBERAZIONE DI Giunta Comunale n. 135 del 12/11/2013** e vista la **precisazione dell'agenzia delle Entrate del 18/11/2013 per la riscossione tramite modello F24 con il**

codice tributo TARES 3944 di specificare che le tariffe approvate devono essere maggiorate del 15% (5% ADDIZIONALE ex-ECA, 5% MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA; 5% TRIBUTO PROVINCIALE D.LGS. N. 504/1992);

3. di dare atto che sono fatti salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, **nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento;**

4. di stabilire che non risultano di conseguenza applicabili, per il 2013, il regolamento, e le tariffe TARES precedentemente approvati;

5. di stabilire la revoca dei seguenti atti deliberativi precedentemente adottati ai fini TARES:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 07/06/2012 (Approvazione Regolamento TARES);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07/06/2012 (Approvazione Tariffe TARES);
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 07/06/2013 (Approvazione scadenze per versamento TARES).

6. di stabilire che restano confermati per il 2013 tutti gli atti e disposizioni normative e regolamentari approvati ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo TARSU, in quanto compatibili e precisamente:

- Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 08/11/1996;

7. di dare atto che resta confermata l'applicazione tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ;

8. di dare atto che resta confermata l'applicazione delle addizionali:

- **(5%) ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995 è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

- **(5%) MAGGIORAZIONE ADDIZIONALE ex-ECA** (con art. 3, commi 24 ss., della legge n. 549/1995, è stata devoluta ai Comuni a copertura dei maggiori oneri sostenuti per lo smaltimento rifiuti a seguito della contestuale istituzione del tributo speciale per il conferimento in discarica)

9. di stabilire che la modalità di riscossione TARSU 2013 per il saldo 2013 e la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, riservata allo stato e da versare in unica soluzione, avverrà tramite modello F24 inviato ai contribuenti (vedasi precisazione Agenzia delle Entrate del 18/11/2013) con le seguenti scadenze:

- Entro il 16/12/2013 per la maggiorazione statale;
- Entro il 31/01/2014 per il saldo TARSU 2013.

10. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

11. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETTO:	GESTIONE TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2013: - REVOCA DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 - 20 E 21 DEL 07/06/2013; - RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 135 DEL 12/11/2013; - RICONFERMA DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARSU; - APPROVAZIONE NUOVE SCADENZE PER IL VERSAMENTO TARSU ANNO 2013.
-----------------	---

PARERI PREVENTIVI

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (art. 49 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Il/La sottoscritto/a **Dott. Leopoldo Rapisarda**, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di propria competenza.

li **26/11/2013**

Il Segretario Comunale sostituto del Responsabile
del
SETTORE AMMINISTRATIVO-CONTABILE-
DEMOGRAFICO-SOCIO-CULTURALE
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il/La sottoscritto/a **Dott. Leopoldo Rapisarda**, esprime il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto in ordine alla regolarità contabile, per quanto di propria competenza.

li **26/11/2013**

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Giuseppe Carrara

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

Su attestazione dell'addetto alla pubblicazione, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è stata affissa in copia all'albo pretorio dal giorno **03/12/2013** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **18/12/2013**; decorsi dieci giorni dall'affissione il **13/12/2013** diventerà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. – D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. La stessa è stata comunicata ai Capigruppo consiliari e al Revisore dei conti contestualmente alla pubblicazione.

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

li 03/12/2013

L'Addetto alla Pubblicazione
F.to Franchina Valentina

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Leopoldo Rapisarda

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Leffe, 03/12/2013

Il Segretario Comunale

Delibera di Consiglio nr. 44 del 27/11/2013

7

Dott. Leopoldo Rapisarda